



ACCADEMIA NAZIONALE
D'ARTE DRAMMATICA
Silvio d'Amico

REGOLAMENTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA
“SILVIO D'AMICO”
IN MATERIA DI
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

INDICE

TITOLO I - Principi generali.....	3
TITOLO II - Studenti UE ed EXTRA UE equiparati	3
TITOLO III - Studenti EXTRA UE	4
TITOLO IV – Contributi e esoneri	4
TITOLO V – Ricognizione di carriera	6
TITOLO VI - Scadenze e more	6
TITOLO VII – Esami di ammissione ai corsi	7

In ottemperanza alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che recita: “Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267”(della legge sunnominata), il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico”, dopo opportuna comunicazione alla Consulta Studentesca, ha stabilito quanto segue:

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Il presente regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.

Art. 2 Gli studenti dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo annuale da versare all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica;

Art. 3 Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 4 Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento saranno possibili variazioni delle somme e delle percentuali indicate, comunque rientranti nei tetti stabiliti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TITOLO II

Studenti UE ed EXTRA-UE equiparati

Art. 5 Rientrano in questa categoria:

- cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
- cittadini di Regno Unito, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino e della Santa Sede;
- stranieri/internazionali già regolarmente presenti in Italia a qualunque titolo (inclusi i titolari di protezione internazionale).

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

TITOLO III

Studenti EXTRA-UE

Art. 6 Gli studenti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 5, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo annuale è di **3.290 euro**.

TITOLO IV

Contributi ed esoneri

Art.7 Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui “indicatore della situazione economica equivalente” (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2- sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e dal D.M.n.234 del 26-06-2020 è inferiore o eguale a 20.000 euro;
- b) sono iscritti all'Accademia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

Art. 8 Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 20.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 7, il contributo annuale non può superare il 7% (percentuale graduata in misura decrescente da 1,4% a 7%) della quota di ISEE eccedente 20.000,00 euro.

L'importo verrà calcolato impiegando la seguente formula:

(importo ISEE – 22.000) x % (decescente da 1.4%al 7%)

Art. 9 Per gli studenti con ISEE da 30.001 euro a 60.000,00 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 7, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio è prevista modulazione.

Art 10 Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera b) dell'art.7 , ma non quello di cui alla lettera c) del medesimo articolo 7, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

Art. 11 Per gli studenti con ISEE superiore ai 60.000 euro e per gli studenti che non presentano ISEE è previsto un contributo di 3.290,00 euro.

Art. 12 Per gli studenti fuori corso appartenenti a un nucleo familiare con ISEE maggiore o uguale a 30.001 il contributo onnicomprensivo ammonta ad euro 6.580,00

Art. 13 All'atto dell'iscrizione gli studenti versano un deposito cauzionale di euro 300, il quale costituirà un fondo destinato alla copertura di eventuali danni che gli studenti arrecheranno alla struttura ed alle attrezzature didattiche. Il deposito cauzionale verrà restituito alla fine dei tre anni di corso nel suo intero importo solo nel caso in cui non si arrecheranno danni all'Accademia.

Art. 14 Gli allievi che risulteranno idonei o beneficiari di borse di studio Laziodisco, dopo aver presentato idonea documentazione attestante lo status, potranno ottenere il rimborso di quanto eventualmente versato all'Accademia.

Art. 15 Gli allievi che risulteranno idonei o beneficiari di borse di studio Laziodisco, potranno ottenere eventuale esonero o rimborso della Tassa Regionale annualmente versata, secondo le modalità stabilite da Laziodisco.

Art. 16 In caso di revoca o rinuncia al beneficio concesso da Laziodisco, lo studente è tenuto al pagamento delle tasse in base al livello contributivo relativo all'ISEE presentato all'atto dell'iscrizione.

A motivo di ciò, allo studente saranno sospesi eventuali benefici interni (premi di studio, collaborazioni) e non potrà sostenere esami sino a quando non effettuerà il saldo delle tasse dovute e/o non restituirà a Laziodisco le rate della borsa di studio incassate.

Art. 17 – A sensi dell'art. 9 della legge n. 68 del 29.03.2012, sono inoltre esonerati dal contributo onnicomprensivo:

- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;

- b gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- c gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri;
- d gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate; l'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50%, a seconda del periodo di interruzione che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica, alla quale è correlato il contributo onnicomprensivo, per il periodo in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera accademica;
- e Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;

TITOLO V

Ricognizione di carriera

Art 18 Come previsto dal comma 6 dell'art. 14 del Regolamento Didattico dei corsi triennali, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi richiedendo il congelamento degli studi per un solo anno durante la propria carriera accademica.

Qualora intenda esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente dovrà pagare un importo di 1000 € per l'anno di sospensione al fine di riprendere gli studi.

Art. 19 In caso sospensione di carriera per maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili lo studente non è tenuto al pagamento di alcun importo per riprendere gli studi.

TITOLO VI

Scadenze e more

Art. 20 Il versamento del contributo onnicomprensivo, subordinato alla fascia di reddito

corrispondente, può essere effettuato:

- a) in una sola rata entro il 20 novembre di ogni anno accademico;
- b) in due rate di eguale importo di cui:
 - la prima **entro il 20 novembre** di ogni anno accademico,
 - la seconda da versare nel periodo **dal 10 gennaio al 31 gennaio** di ogni anno accademico.

Art. 21 Per chi non rispetta le date di scadenza indicate per il versamento del contributo è prevista una mora di 50 euro per ritardo non superiore ai 15 giorni e di 100 euro per ogni ulteriore ritardo di 15 giorni.

- a) Le ricevute dei versamenti vanno inserite nei sistemi informatici adottati dall'Accademia entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di esecuzione del pagamento; trascorso tale termine lo studente non sarà ammesso alla frequenza delle lezioni;
- b) Nel caso lo studente non risulti in regola con i pagamenti, non sarà per lui possibile accedere alle attività didattiche e alle sessioni esami di profitto e sessione finale di tesi.

TITOLO VII

Esami di ammissione ai corsi

Art 22 Le procedure di ammissione ai corsi sono disciplinate da appositi bandi di concorso pubblicati sul sito web istituzionale e stabiliscono di anno in anno le modalità per il corretto pagamento degli importi, le intestazioni dei pagamenti e le relative scadenze da rispettare.